

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2459-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ANGELONI)

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275,  
recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze  
del cantiere ENEL di Gioia Tauro

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro, di cui si propone la conversione in legge, è stato adottato dal Governo a seguito del sequestro preventivo del cantiere e dell'intera area dove si sta costruendo la centrale ENEL di Gioia Tauro, disposto dal giudice del tribunale di Palmi, che ha respinto i ricorsi presentati avverso il sequestro.

Non è compito del relatore indagare sulle motivazioni che hanno indotto il magistrato a disporre il sequestro preventivo - è competenza della magistratura svolgere le indagini e pervenire alla individuazione delle eventuali responsabilità e alla conseguente adozione dei necessari provvedimenti -; tuttavia egli non può sottrarsi al dovere, che viceversa assolve con piena convinzione, di formulare l'auspicio che l'autorità giudiziaria prosegua con rapidità l'azione intrapresa, faccia luce sulla questione e individui con chiarezza ogni responsabilità.

È compito del relatore, invece, illustrare il provvedimento in esame e soprattutto rendere edotta l'Assemblea sulle ragioni che hanno indotto il Governo ad adottarlo.

A seguito del sequestro preventivo di cui si è detto, le imprese di costruzione hanno sospeso dal lavoro 520 dipendenti tra operai ed impiegati.

Poichè le maestranze sono rimaste senza retribuzione e senza i connessi benefici previdenziali e non essendo possibile, nella fattispecie, utilizzare lo strumento della cassa integrazione nè ordinaria nè straordinaria e neppure quello del trattamento di disoccupazione, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, il Governo ha ritenuto di dover garantire - in via assistenziale - un reddito minimo ai lavoratori sospesi dal lavoro.

Non era possibile fare diversamente se si voleva evitare che i lavoratori colpiti dal provvedimento di sospensione diventassero le vittime di disfunzioni loro non attribuibili.

Il decreto-legge in esame è composto da tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, prevede che in favore dei lavoratori occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a causa del citato provvedimento di sequestro preventivo venga erogata, in via transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi, una somma pari all'80 per cento della retribuzione lorda. Tale somma non può essere comunque superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

La disposizione di cui al comma 2 prevede l'accreditamento, a favore dei 520 lavoratori, dei contributi figurativi nonché la corresponsione dei trattamenti di famiglia.

Con il comma 3, onde sancire che il provvedimento adottato è di natura assistenziale, si affida al prefetto il compito di provvedere alla corresponsione delle somme dovute ad ogni lavoratore previa individuazione degli aventi diritto.

Il comma 4 fa salvo il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento che ha determinato la sospensione delle attività nel cantiere.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge evidenzia l'onere complessivo della spesa, pari a 4 miliardi di lire, come previsto dall'articolo 2.

Per la particolare situazione in cui sono venute a trovarsi le maestranze dei cantieri di Gioia Tauro mancano specifiche norme legislative di riferimento; non è stato dun-

que possibile affrontare diversamente la questione del sostegno ai lavoratori. Il Governo ha pertanto deciso di adottare un provvedimento che, pur configurandosi come assistenziale, in pratica utilizza meccanismi legislativi che prendono come riferimento la normativa relativa alla cassa integrazione guadagni e al trattamento di disoccupazione. Al riguardo è significativo il primo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 275 dove si stabilisce che «nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione» della somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda «si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni», ovvero la legge che detta norme per l'estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

Tuttavia, come è ben noto, quelle ricordate sono disposizioni legislative che, in quanto tali, non potrebbero regolamentare tutte le complesse situazioni del mercato del lavoro di cui, ad esempio, la questione del cantiere ENEL di Gioia Tauro rappresenta una fattispecie atipica. E non è un caso isolato. Pochi giorni fa le Commissioni riunite del Senato 10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo) e 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale) hanno ascoltato le comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato sulla nota questione dei cantieri di Montalto di Castro, dove si sono create situazioni che non sempre possono essere affrontate e risolte con i tradizionali istituti legislativi del mercato del lavoro.

Circa due mesi fa le segreterie delle Federazioni nazionali dei lavoratori edili e affini inviarono ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato una nota in cui si afferma testualmente:

«È con forte preoccupazione che constatiamo come si allarghi sempre più, dalla Sicilia alla Lombardia, una situazione di

grave difficoltà per i lavoratori edili dipendenti di aziende raggiunte da provvedimenti antimafia. Ultimo caso quello dei 400 operai senza lavoro per la chiusura dei cantieri ENEL di Gioia Tauro.

Questi lavoratori restano, senza colpa alcuna, senza lavoro, senza salario e senza strumenti di sostegno al reddito, dal momento che la nostra richiesta di provvedere a queste specifiche situazioni, contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge n. 3497 sulla riforma della cassa integrazione guadagni, è osteggiata dal Governo che, evidentemente, non si preoccupa troppo del caos degli appalti.

Le Federazioni nazionali dei lavoratori edili FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL ritengono irrinunciabile tale norma, per consentire ai lavoratori di lottare ancora, di più e meglio, contro il dilagare dei fenomeni malavitosi, nonchè di contribuire a limitare i costi delle opere pubbliche.

In questa direzione richiediamo un vostro urgente impegno».

Al riguardo, l'esame del disegno di legge n. 2459 di conversione del decreto-legge n. 275 offre al relatore, che si sente confortato dal parere unanime dei colleghi della Commissione lavoro, l'opportunità di esprimere il più vivo rammarico perchè il testo legislativo di riforma del mercato del lavoro approvato circa due anni fa dalla stessa Commissione lavoro del Senato (atto Senato n. 585-ter) è ancora fermo presso l'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3497), unitamente a quello della riforma dei contratti di formazione lavoro (atto Senato n. 585-bis, atto Camera n. 3120).

Il relatore rivolge pertanto un vivo appello al Governo affinchè si attivi per una rapida approvazione del disegno di legge concernente la riforma del mercato del lavoro.

La Commissione lavoro, nell'esame di merito del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 275 ha soddisfatto la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente accogliendo un emendamento che riformula il comma 1 dell'articolo 2 relativo alla clausola di copertura finanziaria.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione ha invece deliberato di non accogliere, confortata in questo dall'orientamento del Governo, le osservazioni contenute nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente. Il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di terzi, in relazione al sequestro preventivo del cantiere ENEL, è infatti sufficientemente affermato dal decreto; in ogni caso la Commissione ha ritenuto sufficiente l'impegno assunto dal Governo di riferire al Parlamento sull'esito dell'eventuale azione di rivalsa, così come auspicato anche nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte ed in conformità al mandato ricevuto all'unanimità dalla Commissione, il relatore invita all'approvazione del disegno di legge n. 2459 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro, con l'emendamento presentato in adesione al parere formulato dalla Commissione bilancio.

ANGELONI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

11 ottobre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 275 venga riformulato, garantendo l'applicazione del diritto di rivalsa in ogni caso, ove in seguito alle indagini dell'autorità giudiziaria emergano responsabilità di terzi. A tale proposito, si fa presente alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere che il Governo riferisca al Parlamento circa l'applicazione di tale norma.

Si fa altresì presente la necessità di valutare, anche in relazione alle maestranze, la sussistenza di quei requisiti che consentano l'esclusione dell'appartenenza del personale stesso ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, onde evitare che il provvedimento di urgenza sortisca l'effetto indiretto di sovvenzionare tali organizzazioni. Si sottolinea pertanto l'esigenza di approntare una normativa che consenta la garanzia piena e sostanziale del rispetto della disciplina sulle certificazioni anti-mafia.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

16 ottobre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi al suo ulteriore iter, a condizione - il mancato adempimento della quale configurerebbe carenza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - che il comma 1 dell'articolo 2 sia così riformulato: «1. All'onere derivante

dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio"».

## EMENDAMENTO AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 2.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio"».

LA COMMISSIONE

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

*Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1990.*

**Disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte alla particolare situazione creatasi a seguito del decreto di sequestro preventivo del cantiere e di tutta l'area dove sta sorgendo la centrale ENEL di Gioia Tauro, assunto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi in data 18 luglio 1990 e relativo al procedimento n. 100/90 R.G.N.R., nonché del decreto del tribunale di riesame di Reggio Calabria del 10 agosto 1990, che ha rigettato i ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro preventivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del decreto del 18 luglio 1990 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi, viene erogata in via transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi decorrenti dal 19 luglio 1990, una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.



2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 i trattamenti di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede il prefetto competente, previa individuazione degli aventi diritto.

4. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento di cui al presente decreto.

#### Articolo 2.

1. Per le finalità del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - GAVA - BATTAGLIA -  
CARLI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI